

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC PORTATILI (LOCAZIONE OPERATIVA) E APPARECCHIATURE ACCESSORIE (ACQUISTO) NONCHÉ DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI ID 2681.

APPALTO SPECIFICO

ID NEGOZIAZIONE: 6450066

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**") - con la determinazione (*decisione di contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse n. 61/DAGR/2026 - **ha disposto di procedere all'indizione di un appalto specifico** - ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - per l'affidamento della fornitura di pc portatili (locazione operativa) e apparecchiature accessorie (acquisto) nonché dei relativi servizi connessi nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2681, pubblicato da Consip S.p.a..

Il presente documento ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto specifico 6450066 (di seguito, per brevità, denominato "**Appaltatore**") e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico dell'AS e relativo allegato e/o altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento sia istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. che relativi all'appalto specifico indetto dall'Autorità, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) *dal Codice;*
- b) *dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;*
- c) *dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;*
- d) *dalle norme del Codice Civile;*
- e) *dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.*

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto da effettuarsi nei modi, nei termini ed alle condizioni e caratteristiche tecniche previste nel Capitolato tecnico istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. di riferimento e nel Capitolato tecnico dell'AS nonché nelle schede tecniche presentate dall'Appaltatore, ha per oggetto:

- a) la fornitura in **locazione operativa** di n. 350 Laptop
- b) la fornitura in **acquisto** dei seguenti accessori:
 - N. 50 Tastiere USB
 - N. 100 Mouse USB
 - N. 350 Cuffie Professionali
- c) l'esecuzione dei relativi servizi connessi così come descritti agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del Capitolato tecnico dell'AS.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Il totale massimo presunto (c.d. "*budget amministrativo*") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice per tutta la durata complessiva dell'appalto, ammonta complessivamente ad euro 1.200.000,00 (oltre I.V.A.), comprensivo di (i) oneri per la sicurezza da interferenze quantificati in euro 600,00

(oltre I.V.A.) e (ii) un accantonamento di euro 49.400,00 (oltre I.V.A.) per eventuali esigenze di acquisto ulteriori ed eventuale revisione prezzi.

La base d'asta, come riportata nel Capitolato d'oneri, è pari a 1.150.000,00 euro.

L'effettivo importo contrattuale verrà determinato in applicazione dell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

ART. 2 – DURATA, OPZIONI E STIPULA DEL CONTRATTO.

La durata della locazione operativa è di 36 mesi (trentasei mesi), decorrenti dalla data di consegna delle ultime apparecchiature oggetto della fornitura iniziale. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte dell'Autorità.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'Autorità si riserva, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere la fornitura nei termini di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico dell'AS.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice – dell'accantonamento per le suddette eventuali esigenze di acquisto ulteriori.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), in conformità alle presenti Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (DEC) il cui nominativo sarà indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi benestare finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento – *Service Manager* - al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Segretario Generale e il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di affidamento o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio *Service Manager* che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza dei servizi resi ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente agli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- rispettare le disposizioni di cui al Patto di integrità dell'Autorità, dal medesimo sottoscritto per accettazione in sede di gara;
- rispettare gli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice nonché, ove applicabili all'Appaltatore, gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- fermo tutto quanto rappresentato nel Capitolato tecnico, a mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio in oggetto personale esperto e formato;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- presentare la garanzia di cui al successivo art. 8;
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- rispettare - in caso di utilizzo da parte dell'Appaltatore di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere inviata per iscritto, tramite posta elettronica, all'attenzione del referente dell'Autorità per l'esecuzione del contratto dalla medesima individuato.

I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Appaltatore, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. A tal fine l'Appaltatore dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, con cadenza annuale, qualora nel corso di esecuzione delle attività oggetto della

convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (al netto, dunque, del cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione dei costi viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) per il mercato interno- fabbricazione di computer e unità periferiche (262) con le modalità di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.

L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Autorità all'Appaltatore che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere (o direttamente o indirettamente) qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente documento.

L'Autorità comunicherà all'Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, all'Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa addizionale a carico dell'Autorità.

Qualora l'Appaltatore non risolva l'inesattezza e/o inadempimento riscontrato o, a seguito dell'intervento, tale inesattezza e/o inadempimento non sia risolto completamente, l'Autorità potrà dare corso al procedimento di applicazione delle penali al successivo art. 9.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione del corrispettivo contrattuale relativo al canone di locazione operativa dei laptop - comprensivo dei servizi connessi così come descritti agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del Capitolato tecnico dell'AS - avverrà su base mensile posticipata.

Con riferimento alla fornitura del materiale informatico di cui all'art. 1, lettera b), delle presenti condizioni di contratto, la fatturazione del relativo corrispettivo avverrà ad esito positivo della consegna del predetto materiale.

Ogni prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e vale per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG dell'Appalto Specifico. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: **UFTRN4**.

Essendo l'Autorità soggetta allo *split payment*, le fatture dovranno riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*" e verranno pagate al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) – Piazza Cavour n. 5, 20121 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico

attraverso il Sistema di Interscambio.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art.11, comma 6, del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le vigenti modalità.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.
- e) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un'associazione, fermo restando quanto espressamente previsto dalla vigente normativa riferibile ai contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria dell'associazione, previa obbligatoria spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria.

ART. 8 - GARANZIA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva secondo termini a modalità riportate all'art. 29 del Capitolato d'oneri.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale

ART. 9 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per il mancato espletamento delle prestazioni contrattuali o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali - ivi compresi i documenti richiamati nel contratto nonché gli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice nonché, ove applicabili all'Appaltatore, gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice - la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,5 per mille e il massimo dell'1,5 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate.

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate ad ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- b) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità o in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice o, ove applicabili all'Appaltatore, degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- c) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l'esecuzione, anche parziale, in danno qualora l'Appaltatore non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l'Autorità può richiedere ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dell'Appaltatore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Autorità;
- d) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ.;
- e) prevedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Le penali, ai sensi dell'art. 126 c. 1 del Codice, non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto stesso con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale dà diritto all'Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo e-mail e/o pec) a contestare all'Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni prestazione non effettuata non sarà comunque pagata ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta o trascurata prestazione a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente documento per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 17.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 10 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, informatica, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità, sia dei dati che del personale, e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Autorità non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Appaltatore o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento o per qualsiasi altra causa.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in esecuzione delle prestazioni in oggetto deve intendersi a carico dell'Appaltatore sollevando, in tal modo, l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto e dei danni causati dai suoi dipendenti. Qualora, nella sede di svolgimento del servizio, si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'Appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di richiedere al medesimo il risarcimento dei danni compresi quelli prodotti a terzi.

L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera), a norma dell'art. 2049 del codice civile.

Per quanto sopra è a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

ART. 11 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo pec, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni svolte fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice - il decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente documento, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 122, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto o non regolarmente inquadrato (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 4 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti per la partecipazione all'appalto specifico, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) subappalto non richiesto in sede di gara e/o non espressamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità;

- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni;
- j) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore;

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub *a)* l'Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente documento, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Viene ammesso il subappalto secondo i termini previsti dall'art. 119 del Codice e dall'art. 10 del Capitolato d'onori, purché l'Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede di gara mediante l'apposita dichiarazione.

Qualora l'Appaltatore faccia richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Autorità procederà a richiedere tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 119 del Codice.

L'Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119 c. 11, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Amministrazione - in esito alle proprie verifiche - constati la sussistenza delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del Codice in capo al subappaltatore ne darà comunicazione immediata all'Appaltatore, il quale è obbligato alla sostituzione del subappaltatore pena la risoluzione del contratto.

ART. 13 – AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Appaltatore, l'Autorità effettuerà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del progetto accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Il responsabile unico del progetto invierà ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

ART. 14 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a restituire all'Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto dell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione registrata su computer o altro strumento posseduto anche nei termini di cui al punto 7.5 del Capitolato tecnico dell'AS.

La validità dell'impegno dell'Appaltatore alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Appaltatore è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 120, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare, all'Appaltatore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente all'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) tutti i requisiti previsti per la partecipazione all'appalto specifico.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 17 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione delle prestazioni *de quo* è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'Appaltatore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- ✓ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ✓ ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ✓ ogni variazione della composizione societaria.

L'Appaltatore prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso

si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 8, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per l'eventuale registrazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo dovute nei termini di cui all'Allegato I.4 del Codice e con le modalità che saranno comunicate in sede di trasmissione del contratto.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, o della stipula del contratto.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento delle relative fatture e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.